



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 2 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Imu e diritto di abitazione quando una quota dell'immobile è di proprietà di un soggetto terzo
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione degli interessi per mutuo su abitazione principale
di Laura Mazzola

IVA

I controlli antifrode sui propri fornitori – parte 1
di Roberto Curcu

PENALE TRIBUTARIO

L'adempimento del debito tributario e gli effetti in sede penale
di Luigi Ferrajoli

RISCOSSIONE

Come evitare il fermo amministrativo di auto e moto
di Angelo Ginex

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le problematiche più frequenti manifestate dai professionisti
di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

CASI OPERATIVI

Imu e diritto di abitazione quando una quota dell'immobile è di proprietà di un soggetto terzo

di Euroconference Centro Studi Tributari

**FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Mario Rossi e Luisa Bianchi dimorano e risiedono in un fabbricato a destinazione abitativa di categoria catastale A/7.

Tale immobile era di proprietà di Mario Rossi per il 50% e, per la rimanente quota del 50%, del fratello Pietro Rossi.

Al decesso di Mario Rossi, la sua quota di proprietà del 50% passa a Luisa Bianchi.

Detto immobile può considerarsi esente Imu alla luce del diritto di abitazione a favore di Luisa Bianchi?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione degli interessi per mutuo su abitazione principale

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

[Scopri di più](#)

Gli **interessi passivi** e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, sui **mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** e delle sue pertinenze, sono **detraibili nella misura del 19%**.

Come previsto dall'[articolo 15, comma 1, lett. b\), Tuir](#), per fruire della detrazione in rassegna è necessario, per i mutui stipulati dall'1.1.2001, che l'**unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto**.

In particolare, l'acquisto deve avvenire nell'**anno antecedente** o nell'**anno successivo** alla stipula **dell'atto di mutuo**.

Ne deriva che **il contribuente può**, in alternativa:

- acquistare l'immobile **sottoscrivendo l'atto di compravendita** e, entro un anno, sottoscrivere l'atto di mutuo;
- **sottoscrivere l'atto di mutuo** e, entro un anno, **acquistare l'immobile**, sottoscrivendo l'atto di compravendita.

La detrazione del **19%** spetta su un **importo massimo di interessi e oneri accessori pari a 4.000 euro**, purché l'immobile sia utilizzato come **abitazione principale**.

Tale importo, in caso di **contitolarità del contratto di mutuo** (o di più contratti di mutuo), è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione; vale a dire che l'importo deve essere **ripartito tra i mutuatari in parti uguali, ovvero in base alle diverse percentuali indicate nell'atto di mutuo**.

Inoltre, la ripartizione del limite di 4.000 euro deve essere effettuata anche **quando uno dei soggetti** contraenti **non ha i requisiti** per poter detrarre gli interessi.

Si ipotizzi il caso di due coniugi che hanno acquistato, in comproprietà al 50 % ciascuno, l'unità da adibire ad abitazione principale in data 5.8.2022 e che hanno sottoscritto l'atto di

mutuo ipotecario il successivo 30.11.2022.

Gli interessi e relativi oneri accessori pagati nel 2023 sono pari a 3.200 euro; quindi, **al di sotto del limite soglia pari a 4.000 euro.**

All'interno del modello 730/2024 il marito, lavoratore dipendente, può indicare **l'importo pari a 1.600 euro**, ossia il 50% dell'importo totale.

All'interno del modello Redditi 2024 la moglie, professionista in "regime forfettario", non può portare in detrazione la sua quota di interessi; tale quota, non detraibile dalla moglie, **non può essere indicata dal marito.**

Un'eccezione è prevista, all'interno dell'ultimo periodo del comma 1, lett. b), dell'[articolo 15, Tuir](#), nel caso in cui **uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro.**

Infatti, in tale ipotesi il coniuge, **che ha sostenuto interamente la spesa**, può fruire della detrazione per **entrambe le quote di interessi passivi**, purché il coniuge fiscalmente a carico **abbia diritto alla detrazione.**

Si ipotizzi il caso dei **due coniugi che**, come esaminato nell'esempio precedente, hanno pagato, nel corso del 2023, **3.200 euro di interessi e relativi oneri accessori.**

Il marito ha perso il lavoro alla fine dell'anno 2022 e non ha avuto diritto alla NASpI; pertanto, il marito **risulta a carico della moglie.**

La moglie, professionista non in "regime forfettario", può indicare, all'interno del proprio modello Redditi, l'intero importo sostenuto, anche in **relazione alla quota riferita al marito.**

Infine, si evidenzia che il diritto a beneficiare della detrazione permane anche nel caso di **successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile**, purché l'immobile acquistato sia destinato a dimora abituale di un **proprio familiare** (anche del coniuge separato, ma non ancora divorziato).

I controlli antifrode sui propri fornitori – parte 1

di **Roberto Curcu**

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Più di un anno fa, su queste pagine, si segnalava la presenza di **avvisi di accertamento emessi** dall'Agenzia delle entrate nei confronti di imprese che hanno **ricevuto delle fatture da fornitori nazionali** che si sono resi **inadempienti del versamento dell'Iva incassata**, dove viene contestata la detraibilità dell'Iva di tali fatture.

Le situazioni per le quali una impresa può essere chiamata a **versare l'Iva evasa dal proprio fornitore** sono molteplici e riguardano, in genere, **operazioni di frode** che commettono questi fornitori, talvolta con la complicità dell'impresa cliente che, poi, si vede **contestata l'indetraibilità dell'Iva**. Quando viene accertato che la detrazione dell'Iva è stata effettuata su operazioni per le quali **il soggetto passivo era complice** (o anche consapevole) **della frode Iva del proprio fornitore**, i **rilievi** dell'Agenzia delle entrate **sono inattaccabili**. È, infatti, consolidata la giurisprudenza comunitaria nello stabilire che la detrazione Iva deve essere negata a colui che sapeva che le operazioni economiche della sua azienda **erano coinvolte in una frode**. Sul punto, la Corte di Giustizia UE ha statuito, tuttavia, che **gli elementi che devono essere portati a dimostrazione che il cliente sapeva della frode del proprio fornitore devono essere oggettivi e non supposizioni**, posto che il ricorso alle stesse avrebbero l'effetto di violare direttamente l'efficacia del diritto dell'Unione. Numerose sono le sentenze della Corte di giustizia Europea che **"bocciano" le presunzioni di consapevolezza** delle frodi dei fornitori.

Il problema più delicato è che per la giurisprudenza comunitaria la **detrazione dell'Iva può essere contestata anche a colui che**, con la ordinaria diligenza, avrebbe potuto **sapere di essere coinvolto in una frode**. In particolare, la Corte di Giustizia ha statuito che la detrazione dell'Iva può essere **negata ad un soggetto passivo "qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che questi (...) avrebbe dovuto sapere che (...) partecipava a un'operazione che si iscriveva in una evasione commessa dal fornitore (...)**.

La Corte di Giustizia, come sappiamo, è un organo deputato ad interpretare le disposizioni della normativa Europea, e **non certo un giudice di merito**, che può decidere di volta in volta se un soggetto passivo avrebbe, o non avrebbe, dovuto sapere che il **proprio fornitore stava frodando l'Iva**; tuttavia, le sentenze della Corte di Giustizia Europea stanno mettendo freno a **comportamenti un po' troppo "disinvolti"** delle Amministrazioni finanziarie europee che

contestano l'evasione Iva al cliente, piuttosto che al vero evasore; in particolare, la Corte ha statuito che non è possibile istituire un sistema di responsabilità oggettiva del cliente per le frodi del fornitore, e che **non è possibile imporre al cliente di compiere controlli complessi e approfonditi relativi al suo fornitore**, trasferendo di fatto su di esso gli atti di controllo incombenti sull'Amministrazione finanziaria.

Quindi, che tipi di controlli vanno fatti? In particolare, ***“l'autorità tributaria non può esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, da un lato – al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte – verifichi che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio di tale diritto abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o, dall'altro lato, che il suddetto soggetto passivo disponga di documenti a tale riguardo”***. Tuttavia, ***“qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l'esistenza di irregolarità o di un'evasione, un operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze del caso di specie, vedersi obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore, presso il quale prevede di acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità”***.

Una ottima conclusione di concetti (emersi più volte nelle Sentenze della Corte di Giustizia UE) è il punto 52 della Sentenza Aquila Part Prod Com SA, Causa C-512/21, secondo cui ***“Ne consegue che la diligenza dovuta dal soggetto passivo e le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che, con il suo acquisto, non partecipi ad un'operazione che si iscrive in una frode commessa da un operatore a monte dipendono dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalla questione se esistano o meno indizi che consentano al soggetto passivo, al momento dell'acquisto da lui effettuato, di sospettare l'esistenza di irregolarità od una frode. Pertanto, in presenza di indizi di una frode, ci si può attendere una maggiore diligenza dal soggetto passivo. Tuttavia, non si può esigere da quest'ultimo che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l'amministrazione finanziaria ha i mezzi per effettuare”***.

Riassumendo, sono da cassare gli avvisi di accertamento che, con **semplici presunzioni, pretendono di dimostrare che un soggetto passivo** era consapevole della frode del proprio fornitore, così come quelli che pretenderebbero dal soggetto passivo **controlli troppo complessi** sui propri fornitori.

La linea di confine che andrà tracciata, nel merito, è **l'eventuale assenza di controlli sui fornitori**, che se effettuati avrebbero permesso al soggetto passivo di capire che il proprio fornitore **avrebbe evaso l'Iva addebitata sulla fattura**; guardando bene la giurisprudenza della Corte di Giustizia, capiamo che vi sono delle **verifiche “base”, che vanno effettuate su tutti i fornitori**, e delle **verifiche “ulteriori”** (ma non troppo “complesse e approfondite”) che vanno fatte solo qualora dalle verifiche base siano **emersi degli indizi di frode del proprio fornitore**.

In un prossimo contributo **cercheremo di proporre alcuni esempi**.

PENALE TRIBUTARIO

L'adempimento del debito tributario e gli effetti in sede penale

di Luigi Ferrajoli

OneDay Master

Contraddittorio preventivo e legami con la successiva fase contenziosa

Scopri di più

Il reato di **omesso versamento dell'Iva**, previsto e punito dall'[articolo 10 ter, D.Lgs. 74/2000](#), prevede una **soglia di punibilità**, stabilita in un ammontare **superiore a 250.0000 euro** per ciascun periodo d'imposta. Ciò significa che, sotto tale importo, **la condotta illecita non assume rilevanza penale**.

La Corte di cassazione ha affermato che, in riferimento a tale ipotesi delittuosa, **la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto**, prevista dall'[articolo 131 bis c.p.](#), è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare **vicinissimo alla predetta soglia di punibilità**, in considerazione del fatto che il grado di offensività (che dà luogo a reato) è già stato valutato dal Legislatore nella **determinazione della soglia di rilevanza penale**.

Infatti, in tema di **reati tributari** caratterizzati dalla soglia di punibilità, solo il **superamento in misura significativa** di detta soglia **preclude** la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per **particolare tenuità del fatto**. Nel caso in cui, viceversa, il superamento sia di poco superiore, **si può procedere a valutare i restanti parametri afferenti alla condotta nella sua interezza**.

Proprio in tema di omesso versamento Iva, secondo la giurisprudenza di legittimità **il pagamento del debito tributario**, condotta **successiva** alla commissione del reato, assume rilevanza **ex articolo 131 bis c.p.**, ai fini del riconoscimento della **particolare tenuità del fatto**.

Il comportamento "susseguente" all'illecito penale (che, ove intervenuto **prima** della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, consente l'applicabilità dell'altra speciale causa di non punibilità prevista dall'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 74/2000](#)), sostanzialmente **neutralizza la gravità dell'offesa**, provocata all'Erario, in quanto con tale comportamento l'autore del reato dimostra **la volontà di assolvere il debito tributario**, qualora provveda tempestivamente ad **onorare il piano rateale concordato con il Fisco**.

In tale solco, la Suprema Corte di cassazione si è pronunciata con la **sentenza n. 14073/2024**, relativamente ad un imputato, legale rappresentante di una società di capitali, che aveva ottenuto la **rateizzazione del debito**, con pagamento in corso che aveva **ridotto il debito stesso**

al di sotto della soglia di punibilità.

La Corte di cassazione ha stigmatizzato la decisione della Corte di Appello che aveva negato l'applicabilità della causa di non punibilità, in quanto il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare anche **l'incidenza (sulla vicenda processuale in esame)** della novella del 2022 che ha **modificato la disciplina della speciale causa di non punibilità di cui all'[articolo 131 bis c.p.](#)**, permettendo la valutabilità della condotta successiva al reato.

La condotta susseguente al reato, infatti, costituisce, oggi, elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del **giudizio** sulla sussistenza delle **condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente**, in quanto può rilevare ai fini dell'apprezzamento **dell'entità del danno**, ovvero come possibile **spia dell'intensità dell'elemento soggettivo**.

Nell'annullare la predetta sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, il Giudice di legittimità ha sottolineato che va ribadito e riaffermato **il principio di diritto** per cui, **tra le condotte susseguenti al reato**, che per effetto della novella dell'[articolo 131 bis c.p.](#) ad opera del **D.Lgs. 150/2022**, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma che, tuttavia, **possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata**, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'[articolo 133, comma 1, c.p.](#), vi è anche **l'integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l'Erario**, anche attraverso un **piano rateale** concordato con il Fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla c.d. **rottamazione delle cartelle esattoriali**.

Il Giudice potrà, perciò, **valutare una vasta gamma di condotte** definite solo dal punto di vista cronologico temporale, **dovendo essere "susseguenti" al reato**, ed evidentemente **in grado di incidere sulla misura dell'offesa**, e ciò vale non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell'offesa – quali **le restituzioni, il risarcimento del danno**, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l'accesso a programmi di giustizia riparativa, o, come nel caso in esame, **l'intervenuto adempimento dell'obbligo tributario mediante l'integrale pagamento del debito erariale secondo il piano di rateizzazione concordato con il Fisco** – ma anche, e specularmente, quando delle condotte aggravino la lesione – inizialmente "tenue" – del **bene protetto**.

RISCOSSIONE

Come evitare il fermo amministrativo di auto e moto

di **Angelo Ginex**

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Il **fermo amministrativo** è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, tramite i concessionari della riscossione, “**bloccano**” un **bene mobile** del debitore (o dei coobbligati) **iscritto in pubblici registri** (es. autoveicoli e motoveicoli), al fine di riscuotere i **crediti non pagati** che possono riferirsi a **tributi o tasse** (es. un mancato pagamento Iva, Irpef, Bollo auto, ICI, ecc.), oppure a **multe** relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Infatti, l'[articolo 86, comma 1, D.P.R. 602/1973](#), prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il **blocco** dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del **fermo amministrativo** nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tuttavia, il **comma 2**, del citato [articolo 86, D.P.R. 602/1973](#), prevede, a carico del Concessionario, l'obbligo di inviare una **comunicazione preventiva** contenente “*l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il **termine di trenta giorni**, sarà eseguito il fermo, **senza necessità di ulteriore comunicazione**”.*

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il cd. **preavviso di fermo amministrativo** è un atto **immediatamente e autonomamente impugnabile**, “*essendo irragionevole imporre all'obligato di attendere il decorso del termine concesso con il preavviso stesso e l'iscrizione del fermo vero e proprio prima di poter far verificare al giudice la legittimità sostanziale della pretesa che intende contrastare*” (**Cassazione n. 26196/2011**).

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del citato preavviso di fermo, **in assenza del pagamento** da parte del debitore o di una opposizione, richiesta di sgravio o sospensione, si procede con l'**iscrizione** del fermo amministrativo **al PRA**, con conseguente **impossibilità di utilizzare il veicolo**, fino a quando **non viene saldato il debito**.

Infatti, a seguito di tale provvedimento, il **veicolo**, pur rimanendo nella disponibilità del proprietario, **non può circolare**, né può **essere rottamato o esportato**. L'[articolo 86, comma 1, D.P.R. 602/1973](#), prevede, inoltre, che: “*chiunque **circola** con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla **sanzione** prevista dall'articolo 214, comma 8, codice della Strada*” (**D.Lgs. 285/1992**).

Quindi, tale ultima disposizione punisce con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937, nonché con l'irrogazione delle sanzioni accessorie della **revoca** della **patente** e della **confisca** del **veicolo**, *"il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, **circola abusivamente** con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente"*.

Ciò detto, occorre evidenziare che il legislatore ha previsto alcune **eccezioni**, in presenza delle quali è possibile **evitare il fermo amministrativo**.

In particolare, al debitore che riceve la notifica del preavviso di fermo amministrativo viene concessa la possibilità di poter procedere ad una **richiesta di rateizzazione**. In tal caso, dopo il regolare e tempestivo **pagamento della prima rata**, il fermo viene **sospeso e il veicolo può tornare in circolazione**.

Altra eccezione è prevista dallo stesso [articolo 86, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), ove è disposto che non si potrà procedere all'iscrizione del fermo, a seguito del decorso dei 30 giorni dal ricevimento della notifica del preavviso di fermo, nel caso in cui: *"il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che **il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione**"*.

Nel caso di specie, quindi, il debitore dovrà dimostrare che il **veicolo**, oggetto della procedura di fermo, è di sua **proprietà** e che l'**utilizzo** dello stesso è **necessario e indispensabile** per lo svolgimento della propria **attività lavorativa**. Questi potrà farlo presentando **apposita istanza ed esibendo** la documentazione che attesti la **strumentalità del veicolo**.

Ulteriore eccezione è prevista per le **auto dei disabili**. Infatti, l'Agenzia delle entrate-Riscossione **non** procede **all'iscrizione** del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua **cancellazione**.

In questo caso, il debitore **può chiedere l'annullamento allegando**:

- copia della **carta di circolazione** dalla quale si evince la presenza sul veicolo di **speciali dispositivi** prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile;
- copia della **fattura di acquisto** del veicolo mediante applicazione delle **agevolazioni fiscali** previste dalla **104/1992**;
- copia del **contrassegno auto "Parcheggio per disabili"**, rilasciato dal Comune e in corso di validità alla data di notifica del preavviso o, nel caso di contestazione del fermo, a quella di iscrizione del medesimo.

Naturalmente, in tutti i casi in cui il veicolo sia intestato a soggetto diverso rispetto alla persona diversamente abile, sarà necessario allegare una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** del proprietario del veicolo che attesti l'utilizzo dello stesso veicolo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno.

Le problematiche più frequenti manifestate dai professionisti

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

Specialisti in aggregazioni di attività professionali

MpO

Advisor qualificati per operazioni di aggregazione di attività professionali.

[SCOPRI DI PIÙ →](#)

Nel ciclo di vita di uno studio professionale, ci sono momenti di trasformazione, che sono accompagnati da sfide complesse. Affrontare adeguatamente tali passaggi è essenziale per garantire la continuità e il successo dello studio, ma richiede una gestione attenta e strategica, poiché possono cogliere i professionisti impreparati.

Basandoci sulla nostra esperienza pluriennale nel fornire consulenze agli studi professionali, abbiamo identificato le problematiche più frequenti che i professionisti si trovano ad affrontare. Queste riguardano gli aspetti da non trascurare quando si costituisce una S.T.P. o uno Studio Associato, la riorganizzazione dello Studio in vista del passaggio generazionale, il recesso del socio, la selezione e acquisizione di personale qualificato e la non chiara disciplina civilistica e fiscale. Di seguito, analizzeremo ciascuna di queste tematiche più in dettaglio.

Gli aspetti da non trascurare quando si crea una S.T.P. o uno Studio Associato

Spesso, la mancanza di una chiara comprensione delle dinamiche della vita professionale in forma associata, la voglia di “partire” con la nuova organizzazione e l'eccessiva fiducia nel buon esito delle relazioni interpersonali, portano a statuti che trascurano clausole essenziali, come quelle relative alla gestione dei passaggi generazionali o dei dissidi tra i soci.

Per evitare queste criticità, è fondamentale inserire nel proprio statuto alcune clausole chiave, ad esempio prevedendo:

- **regolamentazione del diritto di recesso:** Stabilire in anticipo condizioni chiare per l'uscita di un socio, tra cui legittimi e condivisi criteri di valutazione delle quote, permette di ridurre le ambiguità e i potenziali conflitti tra i soci, evitando malintesi e onerose dispute legali. Anche nel caso di decesso di un socio, condizioni chiare assicurano che gli eredi ricevano una liquidazione equa, proteggendo il patrimonio e



gli interessi della famiglia del socio defunto;

- meccanismi di risoluzione delle controversie: Includere procedure chiare per la risoluzione delle controversie

[Continua a leggere qui](#)